

Regione Basilicata - L.R. n. 5 del 15 gennaio 2021 – Art. 7

Garante regionale dei diritti della persona.

(...)

Art. 7 Indennità.

1. Al Garante spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari al 50% (Cinquanta per cento) dell'indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

(...)